

Pubblicato il 24/05/2025

N. 03987/2025 REG.PROV.COLL.

N. 02240/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2240 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Achille Buffardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.

contro

Comune di Castel Volturno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Fortunata Remaggio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell'avvocato -OMISSIS- Sasso in Napoli, via Toledo n. 156.

per l'annullamento

1) dell'ordinanza n. 44 del 2 Maggio 2024, notificata in data 8 Maggio 2024, con la quale il Funzionario dell'Area 4 – Attività Produttive e Ciclo Idrico Integrato del Comune di Castel Volturno ha ordinato la cessazione ad horas dell'esercizio dell'attività di vicinato per il commercio al dettaglio in sede fissa “del settore alimentare”, nell'unità ad insegna “-OMISSIS-” di titolarità del ricorrente nonché

“di provvedere, altresì, alla contestuale chiusura dei locali in cui viene svolta l'attività di argomento”;

2) del provvedimento, se esistente, e mai comunicato al ricorrente, con il quale il Comune di Castel Volturno ha dichiarato decaduto il certificato di agibilità del 2 Giugno 1998 rilasciato dal Funzionario Capo del servizio urbanistica del Comune di Castel Volturno il 2 Giugno 1998;

3) di ogni altro atto preordinato, connesso e/o consequenziale e/o comunque lesivo degli interessi del ricorrente: a) la nota prot. 26521 dell'8 Aprile 2024, richiamata nel provvedimento sub 1), con cui il Corpo di Polizia Municipale ha trasmesso il verbale n. 10/2024; b) il verbale n. 10/2024 del 21 Marzo 2024 richiamato nel provvedimento sub 1) che avrebbe accertato l'avvio dell'attività di esercizio di vicinato in locali privi di agibilità; c) la nota prot. 28727 dell'11 Aprile 2024 di avvio del procedimento.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Castel Volturno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 marzo 2025 il dott. Domenico De Falco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato e depositato in data 10 maggio 2024, il sig. -OMISSIS- ha premesso di essere titolare della Ditta Individuale “-OMISSIS- di -OMISSIS- -OMISSIS-” esercente l'attività di vendita al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi ed esercitata in forza della comunicazione prot. 16974 del 12 maggio 1999.

Secondo quanto rappresentato l'attività in questione viene esercitata fin dall'origine in un locale di proprietà del ricorrente che non ha subito alcun intervento e che è di mq 78 ed è dotato di bagnetto, antibagno e corridoio e dotato di certificato di agibilità dal 2 giugno 1998.

Con verbale n. 10/2024 del 21 marzo 2024, il Comando di Polizia Municipale assumendo che il ricorrente avesse modificato lo stato dei luoghi della pescheria, ha contestato al signor -OMISSIS- -OMISSIS- la violazione dell'articolo 24 comma 3 del DPR 380/2001 per non avere, questi, presentato la segnalazione certificata di agibilità ex articolo 24 del DPR 380/2001, ritenendo che il certificato di agibilità rilasciato dal Comune di Castel Volturno in data 2 Giugno 1998 fosse decaduto.

Sulla base del predetto verbale di sopralluogo, con ordinanza n. 44 del 2 maggio 2024 il Comune di Castel Volturno ha disposto la cessazione e chiusura dell'attività per il commercio al dettaglio della pescheria di proprietà del ricorrente, poiché esercita "in locali privi di agibilità ai fini commerciali in quanto decaduta per modifica dello stato dei luoghi e, quindi, in violazione dell'articolo 24 comma 3 d.P.R. n. 380/2001".

Avverso tale provvedimento è insorto il sig. -OMISSIS- con il ricorso introduttivo del presente giudizio, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare degli effetti, sulla base del seguente motivo.

Insussistenza dei presupposti di fatto per l'adozione del provvedimento impugnato – Violazione dell'articolo 24 del DPR 380/2001 – Travisamento dei fatti – istruttoria carente ed errata –violazione dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 per motivazione errata – eccesso di potere per illogicità manifesta – incompetenza del Corpo di Polizia Municipale.

Secondo il ricorrente il certificato di agibilità del 2 giugno 1998 (versato agli atti) non è mai stato dichiarato decaduto, non avendo il ricorrente modificato lo stato dei luoghi. Non sarebbe quindi pertinente il richiamo all'art. 24 del d.P.R. n. 380/2001

operato dal Comune intimato, che richiede la presentazione di una nuova segnalazione certificata di agibilità in caso di nuove costruzioni, ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali e/o interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti.

Si è costituito in giudizio il Comune di Castel Volturno, rivendicando la legittimità del proprio operato.

Con ordinanza 7 giugno 2024, n. 1167 questa Sezione ha accolto l'istanza di sospensione cautelare.

Parte ricorrente ha depositato le memorie ex art. 73 c.p.a. e alla pubblica udienza del 6 marzo 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.

Con l'unica censura articolata con il ricorso introduttivo, parte ricorrente lamenta la violazione dell'art. 24 del d.P.R. n. 380/2001, adducendo di non aver in alcun modo modificato lo stato dei luoghi per cui non si comprenderebbe sulla base di quali dati fattuali il Comune avrebbe disposto la decadenza della sussistente dichiarazione di agibilità.

Il motivo è fondato.

L'art. 24 del d.P.R. n. 380/2001 prevede una serie di condizioni che devono essere soddisfatte per conseguire l'agibilità degli immobili, sempre sul presupposto che siano stati eseguiti interventi. In altre parole, il certificato di agibilità non ha una scadenza intrinseca ma, in assenza di un provvedimento di autotutela che annulli il precedente, potrebbe decadere allorchè siano eseguiti interventi che abbiano alterato la conformazione originale del manufatto.

Nel caso di specie, come già evidenziato in sede cautelare, l'Amministrazione non ha fornito alcuna specificazione circa gli interventi asseritamente eseguiti dal ricorrente e che avrebbero fatto venir meno la precedente dichiarazione di agibilità,

con la conseguenza che non sono ravvisabili i presupposti della dichiarata decadenza.

Peraltro, anche nella presente sede contenziosa non sono stati forniti elementi utili atti a revocare in dubbio il dato fattuale, evidenziato da parte ricorrente, secondo cui non è stata in alcun modo modificata la consistenza dei locali destinati all'attività commerciale, con la conseguenza che in base al principio della non contestazione di cui all'art. 64, co. 2, del c.p.a. tali affermazioni devono ritenersi processualmente comprovate. Né il Comune ha prodotto l'eventuale provvedimento di decadenza del certificato di agibilità del giugno 1998.

Da quanto sopra discende quindi l'annullamento dell'impugnata ordinanza.

Le spese in base all'ordinario criterio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla l'impugnata ordinanza.

Condanna il Comune resistente al pagamento delle spese del giudizio nella misura di euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Corciulo, Presidente

Paola Palmarini, Consigliere

Domenico De Falco, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Domenico De Falco

IL PRESIDENTE
Paolo Corciulo

IL SEGRETARIO